ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 88/357/CEE CONCERNENTE COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA E ALLA FISSAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VOLTE AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA N. 73/239/CEE

Art. 3

Contratti di assicurazione stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi

E' concluso in regime di liberta' di prestazione di servizi il contratto di assicurazione con il quale un'impresa avente la propria sede legale all'interno della Comunita' economica europea copre direttamente, da uno stabilimento situato in uno Stato membro, un rischio ubicato nel territorio d'altro Stato membro. (Direttiva n. 88/357, art. 12).

Versione in vigore dal 18 febbraio 1992, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE
Estremi	Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-49-1992/art-3-contratti-di-assicurazione-stipulati-in-regime-di-liberta-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE · Art. 3